



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERAMO  
SEZIONE LAVORO**

in persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21.11.2022, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/2020 e dell'art. 221 del d.l. 34/2020, con successive proroghe del relativo termine, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 356 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra:

██████████ (c.f. ██████████) nato a Teramo il ██████████  
██████████ e residente in Basciano (Teramo) Via ██████████ elettivamente domiciliato in Teramo, ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che lo rappresenta e difende nel giudizio di cui al presente atto, come da procura in calce all'atto introduttivo;

*Ricorrente*

**CONTRO**

██████████ S.R.L. (c.f. e P. Iva ██████████) in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), C. da ██████████

*Resistente contumace*

**Oggetto:** differenze retributive.

**Conclusioni:** come in atti e come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 21 novembre 2022.

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso iscritto in data 25.02.2020 e ritualmente notificato, ██████████ ha chiesto a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) *previo riconoscimento, se del caso, del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accertare e dichiarare che il Sig. ██████████ è creditore della ██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, c.f. e*



p. iva [REDACTED] con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo) alla [REDACTED] per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di euro €. 6.386,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; 2) condannare, per l'effetto, la resistente al pagamento della somma sopra indicata, oltre accessori, dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo; 3) con vittoria di spese e compensi di causa”.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:

- 1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della [REDACTED] S.r.l. dal 17 febbraio 2019 al 15 giugno 2019, presso il ristorante [REDACTED] con sede in Teramo, [REDACTED] con qualifica di operaio inquadrato al livello 3 del CCNL “Pubblici Esercizi” e mansioni di cuoco;
- 2) che il rapporto di lavoro era stato fittiziamente regolarizzato con diversi contratti di lavoro a tempo determinato intermittente: dal 31 marzo 2018 all'8 aprile 2018, poi prorogato sino al 30 aprile; dall'11 maggio 2018 al 27 ottobre 2018; dal 17 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019; dal 16 marzo 2019 al 30 aprile 2019; a far data dall'8 maggio 2019 il ricorrente aveva infine sottoscritto con la società resistente un contratto di apprendistato, a seguito del quale il rapporto si era concluso in data 15 giugno 2019 per dimissioni volontarie;
- 3) che in realtà, egli aveva prestato la propria attività lavorativa, per l'intero periodo su descritto senza soluzione di continuità presso il ristorante sopra menzionato, gestito dalla resistente, ove aveva svolto le mansioni di cuoco unico;
- 4) di aver osservato il seguente orario di lavoro: per cinque giorni la settimana, compresa la domenica, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 o dalle ore 18.00 alle ore 24.00 e il sabato, dalle ore 16.00 alle ore 1.00 di domenica, così per un totale di trentanove ore settimanali e con 1 giorno di riposo variabile, secondo la modalità “a scorrimento”, ma sempre ricadente in un giorno feriale;
- 5) di aver percepito una retribuzione ordinaria insufficiente rispetto a quella prevista dal CCNL applicabile, di non aver mai percepito le retribuzioni dovute per le ore di lavoro straordinario diurno e festivo, nonché i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre alle indennità per ferie non godute e al T.F.R.;





- 6) di essere pertanto creditore nei confronti della datrice di lavoro a titolo di differenze retributive, competenze di fine rapporto e trattamento di fine rapporto, della somma di euro 6.386,60, lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.

La ██████████ S.R.L., benché ritualmente convenuta in giudizio, ha scelto di rimanere contumace.

La causa è stata istruita, dal giudice precedente assegnatario, con i documenti e le prove testimoniali; la stessa è stata assegnata alla scrivente giudice in data 7.10.2021 e rinviata per la discussione all'odierna udienza del 21.11.2022, celebrata nelle forme della trattazione scritta, all'esito della quale la stessa viene decisa con la presente sentenza.

Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato nei limiti che seguono.

È noto che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, il quale eventualmente eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione; è altresì noto che tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la 13<sup>a</sup> e la 14<sup>a</sup> mensilità - che costituiscono una sorta di retribuzione differita - sia per la corresponsione del TFR, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro. (cfr., tra le tante, Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).

Nel caso di specie, il lavoratore ha chiesto il pagamento della somma di €. 6.386,40 lordi, comprensiva della retribuzione ordinaria, degli straordinari diurni e festivi, della 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, delle ferie e festività non godute e del T.F.R.

A sostegno della domanda, il ricorrente ha prodotto il modello storico del Centro per l'Impiego Regione Abruzzo, dal quale si evince la successione dei diversi contratti (a tempo indeterminato; a termine intermittenti e, da ultimo, di apprendistato) con decorrenza temporale complessiva dal 31.03.2018 al 15.06.2019. L'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova in ordine al periodo dell'attività lavorativa prestata ed indicato dal ricorrente dal 17.02.2019 al 15.06.2019 senza soluzione di continuità (cfr. deposizione testimoniale resa da ██████████ di cui al verbale dell'udienza del 16.04.2021 "Conosco la



*circostanza perché lavoravo con lui e lui lavorava per la [REDACTED] s.r.l. ancor prima di me. Prima di essere assunto, ero cliente del ristorante [REDACTED] e lo vedevo lavorare. Lui faceva il cuoco, mentre io inizialmente facevo il cameriere di sale, successivamente mi sono aggregato alla cucina”).*

**Quanto all’orario di lavoro, giova rammentare che “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l’orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente” (cfr., tra le altre, Tribunale Roma sez. lav., 29/07/2021, n.6326 che richiama Cass. civ., sez. lav., n. 12434 del 25.05.2006).**

Ciò premesso, deve rilevarsi come le testimonianze raccolte abbiano consentito di raggiungere la prova anche dell’osservanza da parte del ricorrente dell’orario descritto, in quanto il teste [REDACTED] ha dichiarato di osservare lo stesso orario del ricorrente, anche se con esclusione della fase iniziale del rapporto (“Anche io facevo gli stessi orari, tranne che nella fase iniziale, in quanto, per motivi di studio, lavoravo solo nel turno pomeridiano”, cfr. processo verbale dell’udienza del 16.04.2021).

Pertanto, ritiene il Tribunale che sia stato provato lo svolgimento della prestazione lavorativa, da parte del ricorrente, ininterrottamente dal 17.02.2019 al 15.06.2019, così come dell’orario di lavoro osservato (sei giorni la settimana, compresa la domenica, dalle 12:00 alle 18:00 o dalle ore 18:00 alle 24:00, ad eccezione del sabato, dalle 16:00 alla 01:00).

Analogamente è a dirsi per le ferie e le festività non godute, nè risulta poi che sia stato corrisposto al lavoratore il trattamento di fine rapporto.

Passando ora alla quantificazione della somma spettante al ricorrente, osserva il Tribunale che i conteggi prodotti dallo stesso in fase di costituzione, appaiono elaborati in maniera corretta; pertanto, in assenza di contestazioni o censure, essi possono essere recepiti e posti a base della decisione.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, sono dovute al ricorrente le differenze retributive per il periodo lavorativo, sulla base delle mansioni svolte, a





titolo di retribuzione ordinaria (€ 3.891,53#), 13<sup>a</sup> mensilità (€ 479,74#) e 14<sup>a</sup> mensilità (€ 479,74 #), indennità sostitutiva per festività non godute (€ 55,35 #) indennità per ferie non godute (€ 482,67. #), indennità per permessi non goduti (€ 89,25), per lavoro domenicale (€83,68), per lavoro festivo (€334,70) per T.F.R. (€ 489,94 #), che sono pari, al netto di quanto percepito dal lavoratore, alla somma complessiva di € 6.386,60 lordi.

Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, seguono la soccombenza.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.R.L., nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 17.02.2019 al 15.06.2019 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di € 6.386,60# lordi, a titolo di differenze retributive dovute per i titoli indicati in parte motiva e nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in € 2.695,00#, oltre oneri di legge.

Teramo, 21.11.2022

Il Giudice del Lavoro

*Silvia Codispoti*

